

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5788

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANCARLO GIORGETTI, CAPARINI

Disposizioni in materia di sicurezza delle manifestazioni sportive

Presentata il 14 aprile 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il drammatico susseguirsi di episodi di violenza e di teppismo, in violazione della legge, consumati in occasione dello svolgimento delle più recenti manifestazioni sportive, o comunque in loro connessione, ha portato alla ribalta il problema della sicurezza delle manifestazioni sportive di massa, evidenziando l'insufficienza degli strumenti sinora apprestati dalla legislazione vigente per la prevenzione e la repressione di tali fenomeni, nonché l'inadeguatezza delle sole decisioni della giustizia sportiva per assicurare il pacifico e civile svolgimento delle competizioni.

Tali episodi si verificano non solo all'interno degli stadi durante le partite, ma

anche prima e dopo il loro inizio, con conseguente turbativa dell'ordine pubblico costituito e inevitabili danni a persone o a cose.

Non dobbiamo scordarci che questi episodi comportano un costo finanziario molto elevato per lo Stato, sia per l'attività di prevenzione che per quella di mantenimento dell'ordine pubblico svolte dalle Forze di polizia impiegate.

Con la presente proposta di legge si obbligano le società sportive professionistiche a predisporre, in contraddittorio con l'autorità di pubblica sicurezza, un documento sull'impatto sociale avente una duplice valenza: da un lato la valutazione dell'impatto sulla collettività e sull'ambiente delle mani-

festazioni sportive, dall'altro, conseguentemente, il riconoscimento della necessità dell'intervento della forza pubblica e la quantificazione del relativo onere.

Corollario alla predisposizione di tale documento è il pieno coinvolgimento delle società sportive professionistiche nella gestione del rischio, legato all'organizzazione

di manifestazioni sportive di massa, che avviene mediante la piena assunzione dell'onere derivante dall'impiego della forza pubblica all'interno degli impianti sportivi ospitanti le manifestazioni.

Per le ragioni esposte, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a contenere i costi derivanti dall'impiego delle Forze di polizia per assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive professionistiche.

ART. 2.

1. Le società sportive professionistiche sono tenute alla redazione, annuale e preventiva, di un documento sull'impatto sociale delle manifestazioni sportive che le medesime società intendono realizzare nel corso dell'anno, di seguito denominato « documento ». Tale documento reca, in particolare, la valutazione dell'impatto sulla collettività e sull'ambiente dei citati eventi sportivi, tenuto conto della tipologia delle tifoserie e delle caratteristiche dell'impianto in cui si svolgono le manifestazioni, nonché la predisposizione, in contraddittorio con le competenti autorità di pubblica sicurezza, dei piani e delle misure necessarie alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, incluse le problematiche relative alle condizioni di accesso del pubblico, alla sicurezza degli impianti e alle ricadute sul traffico urbano.

2. Il documento è presentato, ai fini della sua approvazione, alla competente autorità di pubblica sicurezza che, in caso di giudizio favorevole, rilascia il relativo certificato di impatto sociale alla società sportiva professionistica.

3. Il documento costituisce, per le società sportive professionistiche che lo presentano, la dichiarazione ufficiale del riconoscimento dell'esistenza della necessità dell'intervento delle Forze di polizia e quindi dei costi che trovano origine dagli eventi sportivi e della relativa quantificazione dell'onere.

4. In conformità a quanto previsto dal comma 2, l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno degli impianti nei quali si svolgono le manifestazioni sportive sono assicurati dalle società sportive professionistiche responsabili. A tale fine, le medesime società sostengono interamente i costi del personale delle Forze di polizia nonché tutti i costi correlati, qualora la presenza delle medesime Forze di polizia sia prescritta ai sensi del comma 2 all'interno degli impianti sportivi.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

